



SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 322/2019

UDIENZA DEL

29/01/2020 ore 15:30

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PISA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | SCHIAVONE | GAETANO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ESPOSITO ZIELLO | FRANCESCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BERTOCCHI | STEFANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N°

99-3-2020

PRONUNCIATA IL:

29.01.2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17.06.2020

Il Segretario

SEGRETARIO

Erico D'Amato

ha emesso la seguente

**SENTENZA
ORDINANZA**

- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al ricorso n. 322/2019 depositato il 27/06/2019


- avverso ISCRIZIONE IPOT n° [REDACTED] IVA-ALTRO 2010
contro:
AG.ENT. - RISCOSSIONE - PISA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
MARRUCCI FEDERICO
VIALE CARLO DEL PRETE 719 55100 LUCCA LU

difeso da:
NASEDDU MAURIZIO
VIALE CARLO DEL PRETE 719 55100 LUCCA LU





Il ricorrente impugnava l'avviso di iscrizione ipotecaria emesso per mancato pagamento di una cartella di pagamento di € 25.348,00, perché dopo la notifica dello stesso aveva pagato la somma di € 5.500,00 riducendo così il debito ereriale al di sotto di € 20.000,00 (19.848,03) e, quindi, al di sotto del limite di € 20.000,00 previsto dall'art. 77 comma 1bis D.P.R. 602/73, per l'iscrizione dell'ipoteca. Asseriva anche che l'ipoteca iscritta era nulla perché non era stato emesso l'avviso preventivo di iscrizione e che l'ipoteca non era proporzionale al valore dell'immobile. Infine rilevava il difetto di motivazione sui presupposti legittimanti la misura cautelare nonché la mancata indicazione del tasso di interesse applicato.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia di Riscossione la quale rilevava che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stata notificata al ricorrente in data 29.08.2018. Riguardo alla motivazione dell'atto di iscrizione asseriva che questo conteneva, oltre al riferimento alla cartella notificata al ricorrente, anche tutte le indicazioni idonee alla identificazione del bene ipotecato. Circa il calcolo degli interessi rilevava che gli stessi erano stati calcolati ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 602/73 ed esposti nell'atto impugnato. Riguardo al limite dell'iscrizione ipotecaria asseriva che il debito era stato ridotto dopo l'iscrizione e che, quindi, il ricorrente poteva chiedere solo una riduzione dell'ipoteca.

All'udienza di discussione le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.

Questa Commissione osserva che le eccezioni formali proposte dal ricorrente non appaiono fondate. Circa il difetto di motivazione e la mancata indicazione del calcolo degli interessi, vi è da dire che la motivazione dell'iscrizione di ipoteca riposa su una cartella di pagamento già notificata al ricorrente e, quindi, ben conosciuta. Per il calcolo degli interessi, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege (art. 30) la relativa applicazione si risolve in una operazione matematica. Nel caso di specie nell'avviso è stato richiamato il periodo di competenza nonché l'articolo di legge sulla base del quale sono stati calcolati. (Vd. Cass. 27.03.2019 n. 8508). Riguardo all'omesso preavviso dell'iscrizione, a parte il fatto che l'Ufficio ha dimostrato documentalmente di avervi provveduto, c'è da dire che in questo caso si tratta di ipoteca iscritta dopo la modifica dell'art. 77 D.P.R. 602/73 in virtù della quale non è più previsto l'onere di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente. (Vd. Cass. sez. U. n. 19667 del 18.09.2014). Per quanto riguarda l'eccezione di merito vi è da dire che l'argomento dell'Ufficio circa la necessità di conservare l'iscrizione ipotecaria, già eseguita, fino al momento dell'estinzione del debito, non si confronta con il limite previsto dall'art. 77 cit.. Al momento questa Commissione si trova a decidere sulla legittimità del mantenimento dell'iscrizione ipotecaria in relazione ad un debito, sia pur ridotto successivamente all'iscrizione, complessivamente inferiore ad € 20.000,00. Così stando le cose il mantenimento dell'iscrizione ipotecaria appare illegittimo per violazione dell'art. 77 cit. e, pertanto, deve essere cancellata a spese del debitore. In questo senso vedi Com. Trib. Prov. Lecce sentenza n. 401/19. Le spese del presente giudizio possono essere compensate perché la riduzione del debito è avvenuta dopo l'iscrizione dell'ipoteca.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Ordina la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a spese del ricorrente. Spese del giudizio compensate.

Pisa li, 29.01.2020

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

